COMUNE di UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piazza Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT) Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116
P.I. 00328540471 www.comune.uzzano.it

Proposta Ufficio Tecnico n 64 del 04/05/2013

Determinazione n° 127 ***in data*** 13 MAG 2013

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DI ABITI ED INDUMENTI USATI MEDIANTE APPOSIZIONE DI CASSONETTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Individuazione del soggetto incaricato e approvazione schema di convenzione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Comunale:

Considerato che questa Amministrazione è da sempre sensibile al tema della tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento, le emissioni e gli sprechi in genere, al fine di migliorare la qualità della vita e le condizioni del paesaggio in cui viviamo;

Preso Atto:

- Che questa Amministrazione sta attivando il servizio di raccolta dei rifiuti con il metodo del "Porta a Porta", mediante il percorso di affidamento del Gestore unico di Ambito tramite ATO Toscana Centro - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a partire presumibilmente dal 01.01.2015;
- Che in previsione della data suddetta, risulta necessario attivare tutte le iniziative e le raccolte differenziate possibili, al fine di fornire un servizio migliore, completo ed economico per la cittadinanza;

Rilevato:

- Che sul territorio comunale, oltre ad alcune aree private, sono già posizionati alcuni cassonetti per la raccolta degli indumenti usati in Via dei Fabbri, Via Berlinguer e Via G. D'Aroma appartenenti alla Onlus "Un sorriso" Delegazione di Pieve a Nievole con sede in Via Ponte di Monsummano n. 60, 51018 Pieve a Nievole (PT), autorizzati in via sperimentale dall'Area Tecnica Comunale con Autorizzazione al posizionamento n° 01/2011 del 31.08.2011 Prot. n. 5927;
- Che è intenzione ampliare il sistema di raccolta degli abiti ed indumenti usati, affinché gli stessi, siano recuperati e/o smaltiti in maniera adeguata, anziché recapitati all'interno dei cassonetti della raccolta RSU indifferenziata, creando al contempo un maggior onere per il bilancio dell'Amministrazione Comunale;

Accertato:

- Che risulta necessario autorizzare, mediante la stipula di idonea convenzione, il posizionamento dei 3 cassonetti anzidetti, oltre a quelli di futuro posizionamento;
- Che questo Ufficio ha invitato, in data 11.02.2013 Prot. 1057, le due Ditte che avevano manifestato interesse all'apposizione di cassonetti per la raccolta di cui all'oggetto, nello specifico: Cooperativa Sociale "La Spiga di Grano" in Pieve a Nievole con richiesta avanzata in data 22.03.2012 Port. N. 1752 e alla Onlus "Un Sorriso" Delegazione Pieve a Nievole con richiesta avanzata i8n data 20.05.2011 Prot. n. 3360 e in data 27.02.2013 Prot. n. 1488;

Considerato che in data 21.02.2013 la Cooperativa "La Spiga di Grano" ha comunicato la formale rinuncia al posizionamento dei cassonetti e relativo convenzionamento;

Valutato:

- La documentazione tecnica fornita dalla Onlus "Un Sorriso" con sede centrale in Firenze, Via De' Cattani n. 110, 50145 Firenze, a firma del Presidente Sig. A. Congiu, in data 29.03.2013 Prot. n. 2121, nello specifico: a) Lettera di presentazione della Onlus e modalità di affidamento, per la sola raccolta ed il trasporto, alla Ditta GiEsse srl; b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali della Toscana relativa alla Ditta GiEsse srl. con n. FI23506, Tipo "Ordinario", Cat. "4" Classe "F", con scadenza il 20.12.2017;
- La documentazione fornita in data 03.04.2013 Prot. n. 2247, nello specifico: a) Costituzione della Onlus - Delegazione Valdinievole: b) Attribuzione del Codice Fiscale per il riconoscimento della Delegazione stessa, c) Nomina del Sig. GIOVANNI SPITALETTO, nato a Montesarchio (BN) il

13.07.1966, residente in Pieve a Nievole (PT) in Via Alberello n. 6, in qualità di Legale Rappresentante nonché Gestore della delegazione Valdinievole della "Onlus Un Sorriso", con sede in Via di Monsummano n. 60 a Pieve a Nievole;

- La Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 16 del 05.04.2013 avente per oggetto la "Raccolta di abiti usati - Atto di Indirizzo"

Visto:

1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
   - l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
4) L'Atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'Atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di individuare come soggetto incaricato, la Onlus "Un sorriso" Delegazione di Pieve a Nievole con sede in Via Ponte di Monsummano n. 60, 51018 Pieve a Nievole (PT), nella persona del Legale Rappresentante Sig. GIOVANNI SPITALETTO, nato a Montesarchio (BN) il 13.07.1966, residente in Pieve a Nievole (PT) in Via Alberello n. 6, ad effettuare il posizionamento dei cassonetti sul territorio comunale, al fine di effettuare il ritiro, mediante la Ditta GiEsse Srl, degli abiti ed indumenti usati c/o i cassonetti posizionati;
2) Di approvare lo schema di convenzione (allegato in calce alla presente), al fine di attivare il servizio tra la Onlus ed il Comune di Uzzano;
2) Di dare Atto che l'attivazione del servizio di cui alla presente Determinazione, non comporta in alcun modo oneri o spese a carico dell'Amministrazione Comunale;

Il presente provvedimento non è sottoposto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del DL 22.06.2012 n. 83, convertito con legge n. 134 del 07.08.2012.

****

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:

[x] all'U.O. Ragioneria

[x] alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Geom. Lorenzo Lenzi)
.....

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Dott. Antonio Pileggi)
.....

COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Piazza Unità d'Italia 1 - 51010 Uzzano (PT)

P.I.00328540471 tel. 057244771 fax. 0572.452116 e_mail: comuneuzzano@postecert.it Sito web: www.comune.uzzano.it

REPERTORIO n°

OGGETTO: Convenzione per l'attivazione del servizio di raccolta di indumenti, abiti e scarpe usate, mediante il ritiro dai cassonetti apposti sul territorio comunale di Uzzano.

L'anno 2013 (Duemilatredici) il giorno ____ (_____) del mese di _____ in Uzzano, nei locali della Sede comunale, Piazza Unità d'Italia,1, con la presente scrittura privata:

Sono presenti:

1) Il COMUNE DI UZZANO, Piazza Unità d'Italia n. 1, P.I. 00328540471 , rappresentato dal Responsabile Area Tecnica Geom. LORENZO LENZI, nato a Pescia (PT) il 07.07.1970 Cod. Fisc. LNZ LNZ 70L07 G491C, in esecuzione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000, in seguito denominato anche COMUNE.

2) La Onlus "Un Sorriso Italia - Delegazione di Pieve a Nievole" con sede in Via di Monsummano n. 60, 51018 Pieve a Nievole (PT), Codice Fiscale 91028720471 Natura Giuridica 08: Associazione riconosciuta, Tipo Attività: "Attività di altre organizzazioni associative nca", nella persona del Legale Rappresentante Sig. GIOVANNI SPITALETTO, nato a Montesarchio (BN) il 13.07.1966 Cod. Fisc. SPT GNN 66L13 F636V, residente in Via Alberello n. 6, 51018 Pieve a Nievole (PT), in seguito denominata "Onlus"

Premesso:

- Che il Comune ha intenzione di attivare, su base volontaria, la raccolta differenziata degli abiti ed indumenti usati, mediante apposizione di appositi cassonetti sul territorio comunale, non contrastando con l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti urbani;
- Che con Deliberazioni della Giunta Comunale DGC n. 16 del 05.04.2013, è stato dato atto di attivare l'iniziativa della raccolta differenziata degli indumenti usati e che tale servizio sarà affidato a seguito di Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Comunale, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione;
- Che la Onlus "Un Sorriso Italia" è una Associazione di Volontariato riconosciuta a livello nazionale e regionale (n° 608 dell'Albo Regionale Toscano delle Associazioni di volontariato contro l'emarginazione e la solitudine) con sede regionale a Firenze in Via A. Modigliani n. 133, 50142 Firenze, Cod. Fisc. 9409912480;

- Che nell'anno 2011 è stata costituita la Delegazione Pieve a Nievole della "Onlus un Sorriso" avente i medesimi obiettivi di associazione di volontariato per i bisognosi, nominando quale responsabile della delegazione il Sig. Giovanni Spiataletto;
- Che tale Onlus ha lo scopo di fornire aiuto e sostenere le persone bisognose, tra l'altro, fornendo vestiario recuperato dai cassonetti posti sul territorio, previo lavaggio, disinfestazione e stiratura;
- Che la Onlus, recuperando gli abiti ed indumenti usati in modo separato, evita che tale vestiario venga conferito nei cassonetti del materiale indifferenziato, costituendo così maggiori costi di smaltimento a carico delle casse Comunali, oltre che, permettere un riutilizzo anziché uno smaltimento;

Tutto ciò premesso:

in un unico ed inscindibile contesto con quanto segue, il Comune e la Onlus, che ha i requisiti prescritti dalla legge, di comune accordo

CONVENGONO e STIPULANO:

quanto segue, dando atto che la premessa costituisce parte integrante della presente convenzione e dichiarando di avere completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati.

Art. 1 - Oggetto

1.1. Oggetto della presente Convenzione è la raccolta, mediante il posizionamenti di appositi cassonetti di colore giallo, di abiti, indumenti e scarpe usate, sul territorio comunale di Uzzano. La Onlus si impegna ad effettuare tale servizio a titolo non oneroso; pertanto il COMUNE non dovrà sostenere spese o costi di qualsivoglia genere e/o natura.

Art. 2 - Modalità di Erogazione del servizio

2.1. La raccolta sarà effettuata come donazione spontanea da parte dei cittadini, mediante il conferimento di abiti, indumenti e scarpe usate, negli appositi contenitori adibiti a tale funzione, messi a disposizione gratuita dalla Onlus;

2.2. La Onlus si impegna altresì, sempre a titolo gratuito durante tutta la durata della convenzione, ad effettuare tutte le operazioni di recupero/svuotamento dei cassonetti, il trasporto del materiale svuotato, il trattamento del materiale svuotato, nonché la pulizia, disinfezione, igienizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, mediante ditte di propria fiducia, specializzate e autorizzate e con essa convenzionate;

2.3. La Onlus posizionerà su aree e/o suolo pubblico del territorio comunale di Uzzano, n° 7 cassonetti di colore giallo al fine del ritiro. I suddetti saranno apposti nel punto esatto concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, in luoghi ritenuti sicuri e accessibili a tutti i cittadini, abili e diversamente abili, nello specifico:

1. Via dei Fabbri;
2. Via G. D'Aroma;
3. Via E. Berlinguer;
4. Via Alessandrini;
5. Via Francesca Vecchia;
6. Piazza della Pace;
7. Piazza S. Allucio;

2.4. Tutti i cassonetti posizionati o da posizionare, compresi quelli di cui al punto 2.3, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, il quale verificherà, ogni qualvolta se ne richieda la necessità, eventuali zone non servite o esigenze specifiche, le quali saranno concordate con la Onlus, nel rispetto del servizio attivato, secondo criteri distributivi che consentano di estendere la raccolta ad una fasce di utenza più ampia possibile, perseguendo efficienza, funzionalità e praticità del servizio;

2.5. I cassonetti posizionati, potranno essere di seguito spostati dalle iniziali posizioni, con pre3ventiva autorizzazione del Comune. Dovranno comunque essere garantiti n° 7 contenitori tali da non verificare fenomeni di strabordamenti e/o accumuli a terra (la cui tempestiva rimozione è a cura della Onlus);

2.6. La raccolta del materiale conferito e la manutenzione dei cassonetti, dovranno essere effettuati secondo la necessaria frequenza, e comunque, ogni qualvolta segnalato dall'Ufficio Tecnico comunale, affinché sia garantito l'indispensabile livello di igienicità, pulizia e decoro;

2.7. La Onlus si impegna a non pretendere alcun indennizzo per il posizionamento dei cassonetti, neppure in caso di smarrimento, furto, rottura accidentale o volontaria, anche da parte del Comune di Uzzano. Resta facoltà della Onlus, rifiutare al Comune, l'apposizione di ulteriori cassonetti, in caso di danni reiterati;

2.8. La Onlus potrà anche posizionare cassonetti su aree private, previo permesso congiunto del Comune e del proprietario dell'area privata, e fermo restando le condizioni e le caratteristiche del servizio;

2.9. La Onlus gestirà a propria cura e proprie spese, il ritiro degli indumenti usati dai suddetti cassonetti, mediante l'utilizzo della Ditta GIESSE S.r.l.. La raccolta/recupero del contenuto dei cassonetti, dovrà avvenire arrecando il minor disturbo possibile alla cittadinanza, negli orari che la Onlus riterrà più opportuni, escludendo gli orari notturni che vanno dalle 22:00 della sera alle 06:30 del mattino.

Art. 3 - Condizioni

3.1. Il Comune concede in permanenza, per l'intera durata della convenzione, il proprio gratuito patrocinio ed utilizzo del logo, da apporsi sui cassonetti installati (ove richiesto);

3.2. La Onlus è esente da tassa di occupazione di suolo pubblico in relazione ai cassonetti apposti nell'ambito della presente iniziativa, in quanto rientrante nell'ambito di servizio di gestione dei rifiuti, finalizzato alla raccolta differenziata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

3.3. La Onlus provvede per proprio esclusivo conto, ad assicurare tutti i contenitori in caso di danni derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi, oltre che da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, restando di fatto, unica responsabile della conservazione dei contenitori;

3.4. La Onlus si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone, derivanti dalla collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche, dal loro uso da parte dei cittadini o in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione e per l'eventuale8052 presenza di materiali, all'esterno dei contenitori causa il mancato

svuotamento o l'irresponsabile abbandono da parte di ignoti, con ciò, sollevando completamente e da qualsivoglia responsabilità il Comune;

Art. 4 - Obblighi della Onlus

4.1. La Onlus si impegna a fornire al COMUNE, contestualmente alla firma della presente convenzione, tutta la documentazione necessaria, quale:

a) Presentazione della Onlus;
b) Costituzione della Delegazione Valdinievole e Certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
c) Nomina del Legale Rappresentante della Delegazione Valdinievole e relativi documenti di identità;
d) Comunicazione relativa alla modalità di affidamento con cui la Onlus incarica, per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento, la Ditta GiEsse Srl;
e) Documentazione relativa alle Autorizzazioni ambientali da parte della Ditta GiEsse Srl, compresa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e tutte le eventuali autorizzazioni Ministeriali e/o Ambientali richieste, oltre alla regolarità contributiva, ove previste;
f) Documenti d'identità del Legale Rappresentante della Ditta GiEsse Srl, nonché

4.2. La Onlus manleva il COMUNE da qualunque responsabilità civile e penale contro terzi in merito allo svolgimento delle attività convenzionata.

4.3. In caso di dispersione di indumenti sul suolo privato o pubblico durante le operazioni di raccolta, la Onlus si impegna a rimuovere tempestivamente il materiale disperso ed a ripulirla ripristinando le condizioni iniziali. In caso di mancata ottemperanza in tempi rapidi a tale impegno, la rimozione sarà effettuata dal Comune di Uzzano, che ne addebiterà interamente le spese alla Onlus, che con la firma della presente Convenzione si impegna fin d'ora a rimborsare quanto richiesto entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla rimozione stessa;

Art. 5 - Proprietà del materiale raccolto

5.1. Il materiale raccolto, resterà di esclusiva competenza e proprietà della Onlus che pertanto potrà disporre, in esclusiva autonomia, del miglior utilizzo possibile dello stesso, per il proseguimento dei propri fini. Il materiale raccolto che non potrà essere in qualsivoglia maniera direttamente riutilizzato o ceduto ad altre Ditte autorizzate per eventuale residuo recupero di materie seconde o energia, sarà oggetto di smaltimento finale a cura e spese della Onlus, presso impianto autorizzato per lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani;

Art. 6 - Quantitativi raccolti e obbligo dei formulari

6.1. La Onlus si impegna ad informare il Comune in merito ai quantitativi raccolti, nonché sulla funzionalità e sulla produzione di ogni singolo contenitore. A tal fine la Onlus dovrà consegnare un rapporto annuale sull'attività svolta, con riferimento ai quantitativi raccolti in Kg.

6.2. La Onlus è tenuta alla compilazione del formulario di trasporto dei rifiuti, relativo ad ogni giro di svuotamento dei contenitori posti sul territorio. Copia di tale formulario, firmati dal destinatario finale, dovrà essere depositata presso l'Ufficio Ambiente Comunale e dovrà contenere:

a) Il codice CER del rifiuto;

b) I Kg complessivi trasportati;
c) Il soggetto gestore, il soggetto produttore ed il soggetto trasportatore;
d) Il sito di destinazione/Centro di raccolta;

6.3. La mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto, sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa e, ove reiterata, sarà causa di recessione del contratto, oltre la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria;

Art. 7 - Obblighi del Comune

7.1. Il Comune si impegna a non stipulare analoghe convenzioni con qualsiasi altro soggetto, in ordine alla specifica attivazione di iniziative volte alla raccolta oggetto della presente;

7.2. Sarà considerata decaduta ad ogni effetto, la Convenzione, oltre che per il mancato rispetto di quanto convenuto, qualora, a seguito di eventuale interruzione delle attività di svuotamento dei contenitori, la Onlus non fornisca plausibili giustificazioni scritte del proprio operato entro 30 giorni, in risposta ad eventuali contestazioni scritte da parte del Comune;

7.3. Le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente Atto, saranno a carico del Comune;

7.4. Il Comune si impegna ad attivare idonee campagne di sensibilizzazione presso le scuole.

Art. 8 - Tutela della Privacy

8.1. La Onlus è responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui il COMUNE fosse titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e smi.

8.2. La Onlus si impegna, pertanto, a procedere al trattamento dei dati di cui il COMUNE è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Durata e Revoca

9.1. La presente Convenzione ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente, e si rinnoverà tacitamente per eguale periodo di tempo, salvo disdetta che ciascuna delle parti avrà cura di inviare all'altra per Raccomandata A.R. almeno 60 (sessanta/00) giorni prima della scadenza.

Art. 10 - Foro

10.1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

10.2. In caso di mancato accordo la risoluzione della controversia insorta sarà trasferita al Foro di PISTOIA.

Art. 11 – Controlli del servizio e sanzioni

11.1. Il Comune ha la facoltà di procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, nonché alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti nel rispetto delle norme di cui alla presente convenzione e del rispetto della vigente normativa in materia ambientale. A tal fine, il personale del Comune, avrà accesso incondizionato a tutte le installazioni della Onlus;

11.2. Per i servizi non effettuati o effettuati in maniera difforme alla presente convenzione, saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. Mancato svuotamento del contenitore su richiesta del Comune, entro 48 ore dalla richiesta d'intervento: €. 50,00;
2. Mancata riparazione/sostituzione del contenitore, entro 48 ore dalla richiesta d'intervento: €. 50,00;
3. Mancata pulizia a terra nei pressi del contenitore, entro 48 ore dalla richiesta d'intervento: €. 50,00;
4. Mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: €. 100,00, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia;
5. Trasporto, recupero o smaltimento non conforme alla vigente normativa in materia: €. 100,00, oltre alle sanzioni previste dalla normativa stessa;

Art. 12 - Disposizioni Finali

12.1. Il COMUNE, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e smi, informa le PARTI che tratterà i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

12.2. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

129.3. Le parti danno atto che le spese di stipulazione sono a carico della Onlus, mentre quelle eventualmente di registrazione sono a carico della Parte che ne avrà fatto richiesta.

12.4. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La presente convenzione, composta da 6 pagine e 12 articoli, viene letta, approvata e sottoscritta in data _____

***

p. IL COMUNE DI UZZANO Il Responsabile Area Tecnica Geom. LORENZO LENZI

p. la Onlus "Un sorriso - Delegazione Pieve a Nievole Il Legale Rappresentante GIOVANNI SPETALETTO